

ALBO DEI VOLONTARI SINGOLI

Regolamento per i rapporti di collaborazione tra il Comune di Monastier di Treviso
e singoli volontari per lo svolgimento di attività di pubblica utilità

Sommario

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Principi generali
- Art. 3 – Ambiti di applicazione del regolamento
- Art. 4 – Gratuità della prestazione del volontario singolo
- Art. 5 – Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico
- Art. 6 – Albo dei volontari singoli
- Art. 7 – Modalità e criteri di affidamento degli incarichi
- Art. 8 – Rimborsi
- Art. 9 – Requisiti soggettivi
- Art. 10 – Doveri del volontario
- Art. 11 – Rapporti con il volontariato in forma associata
- Art. 12 – Accordo tra amministrazione e volontario
- Art. 13 – Rinuncia e revoca
- Art. 14 – Disposizioni in materia di responsabilità
- Art. 15 – Trattamento dei dati personali
- Art. 16 – Entrata in vigore e sperimentazione

NOTE: Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Comune", il Comune di Monastier di Treviso;
- b) per "ufficio gestore", la direzione dell' Unità Organizzativa competente per l'istituzione e l'aggiornamento dell'Albo dei volontari singoli;
- c) per "servizio utilizzatore", la direzione dell' Unità Organizzativa che si avvale dell'attività del volontario singolo.

Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il Comune valorizza l'attività di volontariato svolta nel territorio comunale da tutti i cittadini che ne diano disponibilità e diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale.
2. Nell'ambito di un welfare pensato per creare valore sociale, al fine di valorizzare risorse preziose per la comunità e a restituire dignità a chi rischia di restare nell'emarginazione e nell'isolamento, il Comune di Monastier di Treviso attraverso il presente regolamento intende da una parte consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative e, dall'altra, stimolare le capacità e le disponibilità delle persone che, attraverso misure di sostegno al reddito, beneficiano dell'assistenza di servizi sociali.

3. Quanto contenuto nel presente regolamento si applica all'attività di volontariato svolta in forma singola, mentre per le attività svolte in forma associata vale quanto previsto nelle apposite convenzioni.
4. E' escluso dalle competenze di questo Regolamento il Servizio di Protezione Civile.
5. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei volontari e in ogni caso provvede alla loro copertura assicurativa.

Art. 2 – Principi generali

1. Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali e per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito Albo dei volontari singoli per attività di pubblica utilità.

Art. 3 – Ambiti di applicazione del regolamento

I cittadini volontari prestano il servizio civico nell'ambito delle attività individuate, a titolo esemplificativo, nei seguenti ambiti:

- **Ambito CULTURALE/SPORTIVA/RICREATIVO** relativo ad attività di carattere culturale, ossia quelle inerenti la tutela, la promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, delle attività ricreative e sportive ivi comprese le manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc. organizzate e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, gestione sale pubbliche, sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza
- **Ambito CIVILE** relativa ad attività inerenti alla tutela e miglioramento della vita, la tutela dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura, vigilanza edifici scolastici, aree campestri ed aree verdi in generale in materia di tutela ambientale, parchi gioco, assistenza scolastica davanti alle scuole per facilitare l'ingresso e l'uscita dei bambini da scuola, accompagnamento casa-scuola dei bambini (pedibus), servizi di pubblica utilità più in generale.
- **Ambito GESTIONALE** relativa ad attività di supporto agli Uffici del Comune e di quelle conferite (es: apertura e chiusura locali comunali durante iniziative politico-istituzionali e/o mostre organizzate da associazioni di volontariato).
- **Ambito SOCIALE** relativi ad attività di supporto in materia di assistenza sociale, compresi quelle di servizio civico ai sensi dell' art. 19 del vigente regolamento per gli interventi di assistenza sociale e di servizio sociale.

Art. 4 – Gratuità della prestazione del volontario singolo

1. Per attività di volontariato singolo deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.
2. Le attività di volontariato sono libere e gratuite, non possono essere considerate rapporto di lavoro dipendente, né essere considerate come diritto ad eventuali assunzioni o titolo di preferenza in selezioni pubbliche di alcun genere.
3. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare né la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
4. L'attività dei singoli volontari non può quindi essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario della prestazione.

Art. 5 – Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

1. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.
3. La durata dell'incarico sarà stabilita di volta in volta dall'ufficio utilizzatore al quale viene affidato il volontario. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. 6 – Albo dei volontari singoli

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità. L'adesione dei cittadini avviene su domanda.
2. Presso l'ufficio gestore è istituito l'Albo comunale dei volontari singoli per attività di pubblica utilità, al quale sono iscritti tutti coloro che abbiano presentato domanda e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9.
3. L'ufficio gestore provvede a rendere noto l'Albo a tutti i servizi utilizzatori, al fine di consentire loro di individuare i volontari da utilizzare per le proprie attività e di provvedere alla loro convocazione per il colloquio conoscitivo.
4. Una volta selezionati i volontari da impiegare, il servizio utilizzatore provvede a darne comunicazione all'ufficio gestore, specificando le mansioni affidate ai volontari ed il relativo periodo di utilizzo.
5. L'ufficio gestore tiene aggiornato l'Albo con gli impieghi dei volontari, le rinunce e le nuove iscrizioni, in modo che gli uffici utilizzatori abbiano un quadro costantemente aggiornato delle disponibilità di volontari e dei loro utilizzi.
6. Il Comune tramite l'ufficio gestore provvede alla copertura assicurativa dei rischi per infortunio, per morte, per invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) senza nessun onere a carico dei volontari iscritti nell'Albo comunale e comunque limitata esclusivamente al periodo di effettiva attività, oltre al tempo di andata e ritorno dal luogo di intervento.
7. L'ufficio gestore può promuovere, in collaborazione con le diverse agenzie formative del territorio, percorsi formativi per i volontari iscritti all'Albo sui temi generali del volontariato e della cittadinanza attiva.

Art. 7 – Modalità e criteri di affidamento degli incarichi

1. I compiti dei servizi utilizzatori che prendono in carico i volontari sono i seguenti:
 - a) accertare direttamente, attraverso un colloquio o tramite i servizi pubblici competenti, che i volontari da inserire nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni professionali e pratiche o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - b) valutare i rischi connessi all'attività del volontario ed assumere il ruolo di datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di sicurezza luoghi lavoro;
 - c) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
 - d) verificare i risultati delle attività svolte, ai sensi dell'articolo 15, comma 2.
2. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività l'integrale accettazione scritta del presente regolamento da parte del volontario.
3. Il servizio utilizzatore avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 7, dei mezzi di lavoro previsti nel programma operativo di cui al comma 2 nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.
4. Il servizio utilizzatore deve fornire ai volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

5. I volontari sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'ufficio utilizzatore ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

6. Qualora le attività di cui all'articolo 3 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, Il servizio utilizzatore si impegna a fornire, senza oneri a carico del volontario, occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 8 – Rimborsi spese

In linea di principio nessun rimborso spese è previsto in favore dei volontari. I casi in cui sia riconosciuto equo un rimborso spese per l'attività del volontario devono essere determinati dalla Giunta comunale con delibera motivata che stabilisca anche l'entità o la misura del rimborso.

Art. 9 – Requisiti soggettivi

1. Le persone che intendono svolgere attività di servizio volontario debbono possedere i seguenti requisiti:

- a) luogo di residenza entro 30 km dalla sede comunale di Monastier di Treviso;
- b) regolare titolo al soggiorno;
- c) età non inferiore ad anni 18;
- d) idoneità psicofisica allo svolgimento dell'incarico;
- e) godimento dei diritti civili ed assenza di condanne con sentenze passate in giudicato e/o procedimenti penali pendenti per reati che, secondo la normativa vigente, impediscano l'accesso al pubblico impiego. Sarà fatta eccezione per i richiedenti già soggetti a condanna penale che intendano operare all'interno di specifici progetti di reinserimento.

2. Potranno iscriversi all'Albo anche cittadini invalidi civili o con disabilità, purché idonei al compimento dello specifico servizio e per mansioni compatibili con la loro condizione fisica.

Art. 10 – Doveri del volontario

1. Nell'espletamento della propria attività i volontari iscritti all'Albo comunale si ispirano ai doveri della correttezza nei confronti del Comune e dell'utenza e sono tenuti ad effettuare i servizi richiesti con diligenza, buon senso, rispetto e presenza decorosa.

2. I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

Art. 11 – Rapporti con il volontariato in forma associata

1. Il Comune tramite l'ufficio gestore si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente ovvero in forma associata.

Art. 12 – Accordo tra amministrazione e volontario

All'atto dell'instaurarsi del rapporto di collaborazione fra il Comune e singoli volontari, viene sottoscritto un accordo riguardante:

per il Comune, tramite l'ufficio utilizzatore:

- a.1) la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connesso al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- a.2) la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

- a.3) la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- a.4) la copertura assicurativa di cui all'articolo 6, comma 6;
- a.5) l'impegno a fornire ai volontari il materiale e la formazione di cui all'articolo 7, commi 5, 6 e 8;
- a.6) l'impegno a rilasciare, su richiesta del volontario, una dichiarazione dell'opera specifica di volontariato prestata, al fine di poterla produrre come referenza in un curriculum vitae o per il conseguimento di crediti formativi a scuola;

per il volontario:

- b.1) la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di sussidiarietà istituzionale e solidarietà sociale, sono gratuite e non hanno alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - b.2) l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale del Comune, nell'ambito dei programmi impostati dal Comune assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo e negli orari stabiliti ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - b.3) la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
 - b.4) l'impegno a segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedono l'intervento di personale comunale;
 - b.5) l'impegno a segnalare tempestivamente all'ufficio utilizzatore la propria assenza o impedimento a svolgere il compito affidato;
 - b.6) l'impegno a non rivalersi sul Comune per ogni fatto doloso o colposo posto in essere da lui medesimo;
 - b.7) l'impegno ad agire con diligenza, correttezza, educazione e sobrietà nonché a garantire la riservatezza sui dati ed informazioni di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei propri compiti;
 - b.8) la dichiarazione dell'assunzione della qualità di custode ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e che avrà cura dei mezzi e delle attrezzature avute in affitto per lo svolgimento delle proprie mansioni di volontario fino alla loro riconsegna;
 - b.9) l'impegno ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale ai sensi dell'articolo 7, comma 7.
2. La responsabilità del perfezionamento dell'accordo è in capo a ciascun ufficio utilizzatore.

Art. 13 – Rinuncia e revoca

La cancellazione dei volontari dall'Albo viene disposta dall'ufficio gestore per le seguenti cause:

- a) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- b) negligenza, imperizia o imprudenza o violazioni dei doveri di cui all'art. 10 nello svolgimento delle attività certificate da comunicazione scritta da parte dell'ufficio utilizzatore;
- c) rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali avevano dichiarato disponibilità;
- d) richiesta scritta del volontario comunicata all'ufficio gestore.

Art. 14 – Disposizioni in materia di responsabilità

- 1. L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari stessi. I volontari che collaborano col Comune rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
- 2. I volontari che collaborano col Comune assumono la qualità di custodi dei beni ricevuti in affidamento, tenendo sollevato il Comune da qualsiasi responsabilità pretesa al riguardo.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

- 1. I dati forniti dai volontari per la presentazione delle candidature sono acquisiti e trattati dal Comune tramite l'ufficio gestore nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

2. I volontari possono accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione.

Art. 16 – Entrata in vigore e sperimentazione

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno.
3. Durante il periodo di sperimentazione il Comune verifica, con il coinvolgimento dei cittadini, l'attuazione del presente regolamento al fine di valutare la necessità di adottare interventi correttivi.